

Disegno di legge sull'impegno di pieno impiego
dei Professori, Assistenti e Tecnici universitari

(Approvato dal Consiglio Nazionale dell'ANPUI)

ART. 1

E' incompatibile con la qualifica di Professore, Assistente e Tecnico universitario l'esercizio professionale svolto a titolo privato sotto qualsiasi forma, esclusione fatta per attività connesse con pubblicazioni anche se producenti diritti d'autore.

ART. 2

L'esercizio professionale, qualora indispensabile per servizi di pubblica necessità o per l'aggiornamento scientifico didattico, è svolto per conto degli Istituti universitari.

Gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 non possono essere iscritti in albi professionali se non in ruoli appositamente istituiti ad essi riservati: gli iscritti a tali ruoli mantengono tutti i diritti connessi con l'iscrizione all'albo ad esclusione dell'esercizio privato dell'attività professionale; saranno reintegrati automaticamente in tale diritto alla cessazione del rapporto di dipendenza dall'Università e, su loro domanda, saranno trasferiti nel ruolo ordinario dell'albo.

ART. 3

Ai Professori, Assistenti e Tecnici universitari è corrisposto un assegno di pieno impiego nelle seguenti misure mensili lorde per 12 mensilità annue:

Professori di ruolo	L. 500.000
Professori incaricati	L. 300.000
Assistenti universitari	L. 200.000
Tecnici laureati, diplomati e di ruolo ordinario	L. 100.000

L'assegno di pieno impiego è soggetto a ritenute in conto entrate Tesoro ai fini del trattamento di quiescenza.

Per i Professori Incaricati e gli Assistenti universitari con meno di 5 anni di anzianità di laurea tale assegno è ridotto della metà.

Tale assegno non è cumulabile con alcuna altra indennità, eccezione fatta per l'indennità di carica dei Rettori, nè può essere percepito due volte a titolo diverso: in tale caso è attribuito l'assegno superiore tra i due spettanti.

Le propine d'esame e i riparti di entrata per esami di profitto e di laurea sono assorbiti dall'assegno suddetto ed i fondi relativi incamerati dall'erario per contribuire alla copertura dell'onere che comporta la presente legge.

ART. 4

In deroga a quanto previsto dagli art. 1 e 2 l'impegno di pieno impiego ed il trattamento conseguente, previsti dai primi tre articoli della

presente legge, sono sempre facoltativi per i Professori incaricati esterni e per quei Professori incaricati interni che dipendono da Istituti governativi di ricerca scientifica (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato Nazionale di Energia Nucleare, Istituto Superiore di Sanità, ecc.).

Tale impegno è parimenti facoltativo fino all'acquisizione di una qualifica o sede diversa dall'attuale per il personale docente e tecnico già in ruolo all'entrata in vigore della presente legge, mentre rimarrà obbligatorio per coloro che entreranno nei ruoli dopo la pubblicazione della presente legge.

Sono esclusi dal trattamento e dagli obblighi di pieno impiego i Professori incaricati che non entrino nelle qualifiche di cui ai precedenti commi.

L'opzione di cui al 1° comma del presente articolo è fatta con dichiarazione dell'interessato valida per il periodo di conferimento dell'incarico. Quella di cui al 2° comma con dichiarazione valida per tutto il periodo di appartenenza al ruolo e alla sede.

ART. 5

I Direttori degli Istituti universitari al termine di ogni esercizio finanziario sono tenuti a rendere pubblico il bilancio degli introiti derivanti dall'attività svolta ai sensi dell'art. 2. Sono tenuti altresì ad inviare al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione su tale attività dalla quale risulti di massima il tempo ad essa dedicato dai singoli docenti e tecnici dell'Istituto.

Tale tempo per ogni singolo insegnante non potrà in nessun caso superare in media le 500 ore annue.

ART. 6

Vengono devoluti all'erario, per contribuire alla copertura dell'onere che comporta la presente legge, i proventi derivanti dall'esercizio professionale svolto per conto degli Istituti universitari, al netto dell'ammortamento degli impianti e delle spese generali che non includono compensi al personale docente e tecnico.

Dai proventi netti di cui al 1° comma del presente articolo, da devolversi all'erario, saranno inoltre detratti: 1) le aliquote spettanti al bilancio universitario per le vigenti disposizioni in materia. 2) Una aliquota a compenso del personale docente e tecnico dell'Istituto che ha svolto l'attività professionale.

Quest'ultima aliquota sarà fissata con regolamento da emanarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione e sarà ripartita al termine di ogni esercizio finanziario fra il personale docente e tecnico in misura proporzionale all'assegno ad esso spettante, in base all'art. 3 della presente legge. L'incidenza percentuale di tale aliquota partirà da un massimo del 70% e diminuirà al crescere dei proventi netti.

ART. 7

I Professori ed Assistenti universitari durante il periodo nel quale rivestono la qualifica di Senatore, o Deputato al Parlamento, Presidente od Assessore regionali, Presidente od Assessore provinciale, Sindaco od Assessore di capoluogo di Provincia, Amministratore delegato di Società od Enti pubblici o privati con capitale complessivo versato superiore a L. 1.000.000.000 sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 3 e dalla ripartizione dei proventi professionali di cui all'art. 6.

I Professori ed Assistenti sopraindicati che siano nelle condizioni di cui all'art. 4 possono optare per la deroga agli obblighi di cui all'art. 1, ma in tale caso decadono dalla loro funzione di insegnamento e perdono il diritto a tutti gli assegni relativi. A costoro è riservata la possibilità di rientrare nel ruolo al quale eventualmente appartenevano in soprannumero, al termine del mandato di cui al 1° comma del presente articolo, presso una qualunque Università od Istituto di Istruzione superiore.

ART. 8

In caso di dichiarazione non rispondente completamente al vero, verrà proceduto sempre a giudizio disciplinare, salvo ogni sanzione sancita in sede penale.

Costituisce reato di cui all'art. 348 del codice penale l'esercizio della libera professione da parte degli iscritti ai ruoli riservati al personale universitario negli albi professionali di cui all'art. 2.

ART. 9

Il trattamento di cui all'art. 3 entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione è autorizzato ad apportare le opportune modifiche di bilancio in base agli accertamenti delle entrate di cui agli art. 3 e 6 ed in conseguenza alle opzioni di cui agli art. 4 e 7. La copertura delle indennità assorbite in base all'art. 3 è devoluta a copertura parziale dell'onere derivante dalla presente legge.

ART. 10

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministeri interessati, sentito il parere dei rappresentanti delle categorie interessate, emanerà con proprio decreto apposito regolamento per definire le modalità dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 2 distinte per ogni singola professione e per disciplinare l'iscrizione negli appositi ruoli da istituirsi in ogni singolo albo professionale.

Tale regolamento provvederà altresì a fissare l'incidenza percentuale dell'aliquota di cui all'ultimo comma dell'art. 6. Il valore massimo del 70% di tale aliquota si detraerà solo qualora l'entità dei compensi derivanti per il personale non superi un decimo dell'importo annuo lordo di cui all'art. 3. Il regolamento fisserà l'andamento regressivo delle aliquote in modo che il valore assoluto delle somme cresca con progressività ridotta fino ad un massimo di valore assoluto da fissare con lo stesso regolamento ed altresì in modo che la frazione destinata all'erario aumenti in ragione fortemente progressiva all'aumentare dei proventi globali netti.



Avv. R. J. Faetani Falcone

v. M. Ripicardi, 16

Palermo

